



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 27/07/2011**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2011, n. 1570

Comune di ALTAMURA (BA). Varianti al P.R.G. ex art. 16 L.R. n. 56/80. Ridefinizione zone F0. Approvazione.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Altamura (BA), dotato di PRG adeguato alla L.R. 56/80, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1194 del 1998, ha adottato una variante al PRG con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 13/02/2009 avente ad oggetto “Variante parziale al PRG. Ridefinizione urbanistica delle aree F0 previste dal PRG vigente (adeguato alla L.R. 56/80) oltre ai relitti e le aree d'intorno connesse e diversamente tipizzate. Adozione ai sensi dell'art.16 della L.R.n. 56 del 31.05/1980”.

Con nota protocollo n.10749 del 26.02.10, acquisita al prot. n.4934 del 10.03.10 del Servizio Urbanistica, sono stati trasmessi i seguenti atti:

- Relazione tecnica;
- Book analisi con aggiornamento;
- Book progetto con aggiornamento;
- Cd rom con file pdf elaborati;
- Delibera Consiglio Comunale n.17/2009;
- Delibera Consiglio Comunale n.13/2010;
- Relazione del Servizio Urbanistica di controdeduzioni alle osservazioni;
- Copia osservazioni pervenute.

Come rilevasi dagli atti trasmessi la variante in sintesi riguarda diverse aree ubicate nell'ambito urbano del Comune di Altamura classificate dal PRG vigente come “F0”, ovvero aree a servizi interessate anche da edificazione.

Il PRG non include tali aree nella dotazione di progetto degli standard essendo aree compromesse dall'esistenza di edifici, mentre le volumetrie insistenti sulle stesse sono state computate nel calcolo delle previsioni residenziali complessive.

Le aree oggetto di variante, in totale 24, sono state numerate progressivamente e suddivise in tre gruppi: a), b) e c). Le modifiche proposte, in sintesi, riguardano:

1. modifica/integrazione art. 47 delle N.T.A.;
2. abrogazione dell'art. 48 delle NTA relativo alla disciplina delle aree “F0” e conseguente eliminazione della indicazione “F0” dagli elaborati del PRG vigente;
3. specifica della destinazione urbanistica per singola area secondo i gruppi:

- gruppo a) presa d'atto/conferma aree identificate con 5, 18;
- gruppo b) conferma tipizzazione preesistente aree identificate con i numeri 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23 e 24;
- gruppo c) Variante Parziale al PRG aree identificate con i numeri 6, 7, 8, 9, 11, 20 e 22;

La variante in questione è stata sottoposta ad istruttoria tecnica da parte del Servizio Urbanistica Regionale, giusta relazione n. 4 del 21/02/2011, con la quale il SUR si è espresso nei seguenti termini:

1) per quanto riguarda le aree del cd "gruppo a)" si ritiene di poter esprimere parere favorevole con la precisazione che la conferma della tipizzazione è da ritenersi in ogni caso subordinata alle condizioni espresse in sede di accoglimento delle osservazioni n. 21 e n. 136;

2) per quanto riguarda le aree del cd "gruppo b)", fatto salvo quanto riportato al punto successivo, si ritiene di non condividere quanto proposto atteso che la nuova indicazione di "V.E." in sostituzione della "F0" in uno alle modifiche dell'art. 47 delle N.T.A. risulta di difficile e complessa applicazione nonché comporta in modo non esplicito una variante delle destinazioni d'uso indicate dal vigente PRG;

3) per quanto riguarda le aree del cd "gruppo c)", considerato che, come innanzi rappresentato, le stesse risultano già incluse nella verifica e determinazione del fabbisogno pregresso di aree da destinare a standard urbanistico, considerato, altresì, che le disposizioni vigenti del D.P.R. n. 380/01 consentono di realizzare interventi di "sostituzione edilizia", si ritiene di condividere parzialmente la proposta avanzata con la precisazione che dette aree dovranno assumere la classificazione di "Zone B0.n" (n = numero progressivo riferito alla numerazione delle aree) e con la ulteriore prescrizione che gli interventi edilizi potranno essere realizzati nei limiti e nei termini di cui all'art. 3, lett. d) del D.P.R. n. 380/01 ed, in ogni caso, nel limite massimo dei valori assoluti rilevati in sede di formazione del "PRG Adeguato".

Altresì, al fine di non determinare sperequazioni tra suoli nelle medesime condizioni urbanistiche, e fermo restando le precisazioni e condizioni di cui sopra, si ritiene che nel cd "gruppo c)" debbano essere inserite tutte le aree già incluse nel cd "gruppo b)".

Circa le osservazioni il SUR ha ritenuto che le stesse possano considerarsi superate dalle prescrizioni introdotte d'ufficio negli atti della variante in parola.

Successivamente gli atti sono stati sottoposti all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con proprio parere n. 13 del 12/05/2011 si è espresso nei seguenti termini:

#### "ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO"

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, facendo propria la relazione del Servizio Urbanistico n. 4 del 2011 con le ulteriori precisazioni:

- per quanto riguarda le osservazioni dei cittadini, le stesse debbono intendersi respinte, conformemente al non accoglimento determinato in sede comunale;
- prima della definitiva approvazione della variante in oggetto, occorre - da parte dell'Amm.ne Com.le - accertare puntualmente ed eventualmente ottemperare, ove richiesto per legge nella fattispecie in esame, agli adempimenti prescritti per i vincoli presenti sul territorio, ancorché non evidenziati in atti (in particolare si fa riferimento a: interessamento di area "SIC-ZPS"; verifica di assoggettabilità a VAS ex art.4 e segg. del D.Lgs. n.152/2006; vincolo sismico ex art.89 DPR n.380/2001).

Sulla scorta di quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare -ai sensi dell'art.16 della L.R. n.56/80 -la variante al P.R.G. adottata dal Comune di Altamura (BA) con Delibera di Consiglio Comunale n.17 del 13/02/2009, nei termini del parere del C.U.R. n. 13/2011, qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento".

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 -comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:  
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.””

## LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, nei termini e per le motivazioni di cui al parere del Comitato Urbanistico Regionale n.13/2011, parte integrante del presente provvedimento, la Variante al PRG del Comune di Altamura adottata con Delibera di Consiglio Comunale n.17 del 13/02/2009;

DI RICHIEDERE, in esito alle prescrizioni e modifiche introdotte nella variante di PRG in questione, apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni da parte del Consiglio Comunale di Altamura e ciò ai sensi dell'art.16, comma 11, della L.R. n.56/80 nonché l'ottemperanza agli ulteriori adempimenti richiamati nel parere n. 13/2011 del Comitato Urbanistico Regionale che qui per economia espositiva devono intendersi integralmente riportati

DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Altamura, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola